

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

## URGENTE

## CIRCOLARE N. 03/2022

1

Milano, 31 gennaio 2022

### Oggetto: l'assegno unico e universale per i figli a carico

A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Ai fini dell'Assegno unico si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee. In assenza di Isee il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati auto-dichiarati in domanda dal richiedente l'Assegno unico. In tale ultimo caso, come precisato dall'Inps, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

- Isee presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- Isee presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'Isee;
- assenza di Isee oppure Isee pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo fissato (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

### **Beneficiari**

L'Assegno unico e universale per figli a carico spetta a tutti i soggetti: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, disoccupati, pensionati, etc. L'Assegno unico, a mente dell'articolo 2, D.Lgs. 230/2021, è riconosciuto ai nuclei familiari:

- a) per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  2. svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  4. svolga il servizio civile universale;
- c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Il predetto assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale ed è determinato sulla base dell'Isee del nucleo familiare del beneficiario della prestazione.

## Presentazione della domanda

Come previsto dall'articolo 6, D.Lgs. 230/2021 e dal messaggio Inps n. 4748 la domanda per il riconoscimento dell'Assegno unico è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo.

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- portale *web*, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla *home page* del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- *contact center* integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

## Misure abrogate e proroga dell'assegno temporaneo

In conseguenza dell'introduzione dall'Assegno unico e universale:

- a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:
  - il premio alla nascita o per l'adozione del minore (articolo 1, comma 353, L. 232/2016);
  - le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (articolo 1, commi 348-349 L. 232/2016).
- a decorrere dal 1° marzo 2022:
  - sono abrogate le disposizioni sull'ANF con almeno 3 figli minori (articolo 65, L. 448/1998), che resta riconosciuto con riferimento all'anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
  - cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili (articolo 2, D.L. 69/1988 e articolo 4, D.P.R. 797/1955);
  - sono modificate le detrazioni fiscali previste per i "*carichi di famiglia*" (articolo 12, Tuir), che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L'Assegno unico non assorbe né limita gli importi del *bonus* asilo nido.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, sono transitoriamente prorogate le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori e la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 5, D.L. 79/2021.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti,

Cordiali saluti

  
Sodiet Consulting S.r.l.